

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI

1) Valvole termostatiche: nel caso di mera sostituzione caldaie vanno montate? E da quando?

L'obbligo di installare i dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone è stato introdotto dal D.Lgs. 192/2005 che entra in vigore l'8 ottobre 2005.

Tuttavia, in virtù delle modifiche apportate a tale decreto dal D.Lgs. 311/2006, in particolar modo per i casi di "mera sostituzione del generatore di calore", si richiede il rispetto di quanto previsto dall'allegato "I" del D.Lgs. 192/2005, così come modificato dal D.Lgs. 311/2006, dalla data del 2 febbraio 2007.

Nel caso di "mera sostituzione del generatore di calore", è obbligatoria l'installazione di tali dispositivi, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, così come previsto dal comma 4, lettera "c" dell'Allegato "I" del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 e dall'articolo 4, comma 6, lettera "c" del D.P.R. 59/2009.

2) Il bollino va messo alla prima accensione della caldaia o no?

L'articolo 9 dell'Allegato L, al D.Lgs. 192/2005 (successivamente articolo 14 dell'Allegato L, al D.Lgs. 311/2006), ha reso obbligatorio, a partire dal 8 ottobre 2005, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell'impianto termico, all'Ente locale competente. Da tale data, pertanto, tutti i manutentori, terzi responsabili, o altri soggetti ritenuti pertinenti (proprietario o, se diverso, occupante dell'immobile) devono trasmettere, al Comune di Roma Capitale, l'ultimo rapporto di controllo tecnico (conforme all'allegato F, per gli impianti di potenza nominale del focolare ≥ 35 kW, e conforme all'Allegato

G per gli impianti di potenza nominale del focolare < 35 kW), in corso di validità, almeno secondo le seguenti scadenze temporali:

- a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW.

Nel caso di installazione di un nuovo impianto termico, così come definito dall'art. 13 dell'Allegato A al D.Lgs 192/2005, ovvero "un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico", non è prevista la trasmissione dell'autodichiarazione nei 12 mesi successivi alla data della prima accensione, purché sia stata presentata e

trasmessa, entro 30 giorni dalla suddetta data, la scheda identificativa dell'impianto (prevista dal comma 11, dell'art. 11, del D.P.R. 412/1993, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 551/1999 e dal D.M. del 17 marzo 2003) e copia della dichiarazione di conformità (prevista dall'art. 7 del D.M. 37/2008, già art. 9 della Legge 46/1990), in linea con quanto disposto nella parte 5 – Autodichiarazione – della Deliberazione di Giunta Regionale del 7 gennaio 2005, n. 13.

La sostituzione del generatore di calore non interrompe le suddette periodicità, pertanto, nel caso di installazione di una nuova caldaia è necessario verificare la presenza e la data di trasmissione dell'ultima dichiarazione di avvenuta manutenzione.

3) Retroattività nella verifica del bollino.

Le ispezioni che l'ATI Con.Te. svolge, per conto del Comune di Roma Capitale, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, sono gratuite, nel caso in cui l'impianto sia stata regolarmente dichiarato e con onere a carico dell'utente, nel caso contrario, in linea con quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs.192/2005.

Al fine di una verifica relativa al rispetto delle periodicità entro cui trasmettere la dichiarazione di avvenuta manutenzione (Allegato F/G + relativo bollino) che consente la verifica gratuita da parte dell'Ente locale competente, nel caso in cui in sede di verifica l'utente presenti solamente una dichiarazione di avvenuta manutenzione redatta nell'anno in corso, sarà necessario verificare la data di presentazione della precedente dichiarazione e, pertanto, l'ispettore dovrà visionare il precedente RCT con relativo bollino allegato, anche nel caso in cui sia stata sostituito il generatore di calore, come già spiegato nel punto precedente.

Si fa presente, inoltre che, così come previsto dall'art. 1.1 del Disciplinare Tecnico – Allegato A – al Capitolato d'Oneri, una copia del modulo di rapporto di controllo tecnico, con allegata una copia della ricevuta di avvenuto pagamento, dovrà essere trattenuta e conservata dagli interessati e mostrata, nel caso di controllo, per evitare il pagamento dell'importo dovuto.

4) Lo scarico a parete è consentito nel caso di mera sostituzione?

In conformità all'art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/93, modificato dalla Legge n. 90 del 03/08/2013, tutti gli termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla

quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Solo per interventi di sostituzione del generatore di calore su impianti autonomi esistenti, effettuati dopo la data del 31/08/2013 è possibile scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno (scarico a parete) esclusivamente installando apparecchi appartenenti alle classi 4 e 5, previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, (la concentrazione di NOx non deve superare il valore limite di 100 mg/kWh) e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

5) In caso di assenza di dichiarazione di conformità la di installazione dell'impianto termico può essere stabilita attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del proprietario dell'appartamento?

La data di installazione dell'impianto deve essere riportata sulla dichiarazione di conformità. Secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.P.R. 392/94, i responsabili di impianti termici installati prima del 13 marzo 1990, già conformi a quanto previsto dalla legge 46/90, e mai ristrutturati o modificati, possono produrre un atto di notorietà che ha valore sostitutivo della dichiarazione di conformità.

Tutti i nuovi impianti, oltre agli impianti installati prima del 13/03/1990 e, successivamente, sottoposti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o sostituzione del generatore di calore, devono essere provvisti della dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 37/2008 (ex art. 9 della Legge 46/1990). Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è' sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del D.M. 37/2008), da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 37/2008, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.